

Civile Sent. Sez. 5 Num. 4602 Anno 2018

Presidente: CHINDEMI DOMENICO

Relatore: STALLA GIACOMO MARIA

Data pubblicazione: 28/02/2018

SENTENZA

sul ricorso 11778-2013 proposto da:

RISTORANTE SPIEDO D'ORO SRL in persona dell'Amm.re e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA C. MONTEVERDI 20, presso lo studio dell'avvocato ALFREDO CODACCI PISANELLI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIOVANNI IACOPETTI giusta delega a margine;

2018

190

- **ricorrente** -

contro

SISTEMA AMBIENTE SPA in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DEI PARIOLI 124, presso lo studio

dell'avvocato GIOVANNI GIRELLI, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 35/2012 della COMM.TRIB.REG. di FIRENZE, depositata l'08/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/02/2018 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MAURO VITIELLO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;

udito per il ricorrente l'Avvocato MORCAVALLO per delega dell'Avvocato IACOPETTI che si riporta agli atti;

udito per il controricorrente l'Avvocato GIRELLI che ha chiesto il rigetto.



Fatti rilevanti e ragioni della decisione.

§ 1. La Ristorante Spiedo d'Oro s.r.l. propone due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n.35/17/12 dell'8 marzo 2012 con la quale la commissione tributaria regionale della Toscana, in riforma della prima decisione, ha ritenuto legittima la cartella di pagamento notificata dalla Sistema Ambiente S.p.A. - incaricata della riscossione dal Comune di Lucca - per il pagamento della TIA relativamente al secondo trimestre 2004.

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha ritenuto che: - ancorchè la società contribuente avesse comunicato all'ente gestore, il 28 gennaio 2006, la riduzione della superficie occupata (da 822 a 497 m²), tale comunicazione non potesse influire retroattivamente sull'annualità dedotta in cartella, basata sulla superficie precedentemente dichiarata dalla società; - questa soluzione trovasse fondamento negli articoli 14 e 25 del Regolamento del Consiglio Comunale n. 179/02 (secondo i quali la variazione in riduzione delle condizioni di applicabilità della tariffa prendeva effetto dal giorno successivo a quello della sua comunicazione), a loro volta conformi all'articolo 66, 5[^]co., d.lgs.507/93, ed all'orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia.

Resiste con controricorso la Sistema Ambiente spa.

§ 2. Con il *primo motivo* di ricorso la società lamenta - ex art.360, 1[^]co.n.3) cpc - violazione o falsa applicazione della normativa di riferimento (artt.66 d.lgs.507/93; 49 d.lgs.22/97; 14 e 25 Reg.Com. 179/02; 23 Cost.). Per avere la commissione tributaria regionale escluso l'efficacia retroattiva della comunicazione di riduzione della superficie tassabile ai fini Tia: sulla base di una norma (non più vigente) concernente la Tarsu; in assenza del dichiarato orientamento interpretativo di legittimità; in contrasto con il principio comunitario del 'chi inquina paga'. Inoltre, la commissione tributaria regionale non aveva considerato che le citate disposizioni del Regolamento comunale si riferivano alle variazioni sopravvenute dei presupposti di applicabilità della TIA mentre, nel caso in questione, si trattava della diversa ipotesi di rettifica dell'originaria denuncia, in quanto errata.

Con il *secondo motivo* di ricorso la società lamenta - ex art.360, 1[^]co.n.5) cpc - mancanza di motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Per non avere la commissione tributaria regionale spiegato le ragioni per cui la Sistema Ambiente spa avesse correttamente applicato la tariffa in questione sulla base della pregressa dichiarazione da essa presentata il 23 febbraio 2004, invece che della successiva dichiarazione in variazione; tanto più che essa contribuente aveva dimostrato che, fin dall'inizio, l'esatta superficie tassabile era quella di metri quadrati 497 e non 822.



§ 3. I due motivi di ricorso, suscettibili di trattazione unitaria, sono infondati.

La commissione tributaria regionale ha correttamente ritenuto che la presente fattispecie trovasse disciplina nel citato Regolamento n. 179/02 emanato in materia dal Comune di Lucca, secondo cui: - Art.14, 4[^] co: "*Le variazioni che comportano il pagamento di una minore tariffa hanno comunque effetto dal giorno successivo a quello di presentazione della relativa comunicazione da parte dell'interessato*"; art.25, 2[^] co.: "*Le variazioni in diminuzione della tariffa hanno effetto, ai sensi del precedente articolo 14, comma 4, dal giorno della loro comunicazione al gestore*".

La finalità di questa disciplina è quella - da un lato - di fare salvo il diritto del contribuente di comunicare in ogni momento all'ente impositore la variazione delle condizioni di applicabilità della tariffa precedentemente emerse; e - dall'altro - di escludere che tale comunicazione possa esplicare efficacia retroattiva.

Se il primo scopo della disciplina regolamentare risponde al principio di generale emendabilità della dichiarazione fiscale nei dati di scienza, e non di natura volitivo-negoziale, in essa contenuti, la seconda finalità è conforme all'esigenza di indurre il contribuente alla sollecita presentazione della comunicazione di variazione e, al contempo, di preservare all'ente impositore la concreta possibilità di verificare tempestivamente, e sulla base dell'attualità di stato, il fondamento della variazione comunicata.

Va osservato che la disciplina regolamentare in esame si pone in linea con quanto stabilito, in sede di normativa speciale, dall'art.66, 5[^] co., d.lgs.507/93 (vigente *ratione temporis*), secondo cui: "*Le riduzioni delle superfici e quelle tariffarie di cui ai precedenti commi sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo*".

Si tratta di esclusione legale di efficacia retroattiva delle variazioni aventi ad oggetto, tra l'altro, proprio la riduzione di superficie imponibile ai fini della fiscalità ambientale.

La disposizione all'ultimo citata ha trovato applicazione giurisprudenziale nella sentenza Cass. n.15867/04, secondo cui: "*In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, poiché la stessa, ai sensi dell'art. 62, comma primo, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, che costituisce previsione di carattere generale, è dovuta unicamente per il fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti (ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie ad abitazioni), sia le deroghe alla tassazione indicate nel comma secondo del medesimo art. 62, sia le riduzioni delle superfici e tariffarie stabilite dal successivo art. 66 non operano in via automatica, in base alla mera sussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo, invece, i relativi presupposti essere di volta in volta dedotti nella denuncia originaria*



o in quella di variazione, con l'ulteriore precisazione che le riduzioni di cui al citato art. 66 hanno effetto soltanto dall'anno successivo, come prescritto dal comma quinto della norma medesima".

La circostanza che tale norma abbia riguardo alla Tarsu, non ne esclude la rilevanza interpretativa anche con riferimento alla Tia; non solo perché espressiva di una finalità pratica comune all'imposizione ambientale in quanto tale - connotata dall'esigenza non di ricostruire documentalmente un patrimonio ovvero un movimento di affari, quanto di accertare, in una data annualità, l'effettiva e materiale detenzione/occupazione di superfici produttive di rifiuti - ma anche perché relativa ad un tributo (appunto la Tarsu) nei cui confronti la Tia si pone in rapporto di sostanziale continuità, per natura e caratteri distintivi: v. Cass. SSUU 23114/15 e SSUU 26268/16, secondo cui la TIA *"non costituisce una entrata patrimoniale di diritto privato, ma una mera variante della TARSU disciplinata dal d.P.R. 15 novembre 1993, n. 507, di cui conserva la qualifica di tributo (...)"*.

Ora, su tali presupposti normativi, si deve ritenere che la disciplina regolamentare sulla base della quale la commissione tributaria regionale ha risolto il caso sia stata correttamente applicata: sia nella riferibilità di essa, stante la comunanza di *ratio*, tanto alle variazioni sopravvenute quanto a quelle indotte da un errore nella dichiarazione precedente; sia nell'esatta applicazione del principio comunitario del 'chi inquina paga'. Principio, quest'ultimo, suscettibile di venir meno proprio nell'ipotesi (sostenuta dalla società ricorrente) in cui si consentisse alla dichiarazione di riduzione di esplicitare effetto anche con riguardo ad annualità pregresse, in ordine alle quali non sarebbe più possibile alcun controllo di debenza da parte dell'ente impositore (preclusione tanto più evidente in un caso come quello di specie, nel quale la comunicazione di riduzione di superficie ha avuto riguardo al dato formale della asserita pregressa 'non abitabilità' di una porzione di locali, in quanto già dedotta in istanze di rilascio di concessione edilizia in sanatoria che solo successivamente sono risultate prive di esito).

Quanto finora osservato dà altresì ragione dell'infondatezza, in particolare, del secondo motivo di ricorso, proposto ex art.360, 1[^]co.n.5) cpc . Ciò perché, una volta correttamente adottata la su riportata interpretazione della disciplina legale e regolamentare di riferimento, non assumeva più alcuna rilevanza pratica accertare in concreto (e, conseguentemente, darne adeguata motivazione) se la società contribuente avesse in effetti dimostrato - oppure no - la minor superficie tassabile nell'annualità dedotta in cartella.

Ne segue, in definitiva, il rigetto del ricorso.



Le spese del presente giudizio di legittimità vengono poste a carico della società ricorrente, con compensazione di quelle dei gradi di merito.

Pqm

La Corte

- rigetta il ricorso;
- pone a carico della parte ricorrente le spese del presente procedimento, che liquida in euro 1.800,00, oltre rimborso forfettario spese generali ed accessori di legge; compensa le spese dei gradi di merito.

Così deciso nella camera di consiglio della quinta sezione civile in data 7 febbraio 2018.

Il Cons.est.

Giacomo Stalla

Il Presidente

Domenico Chindemi